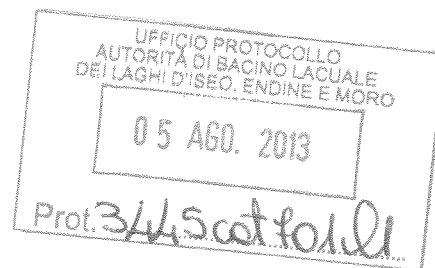


N. 14/2013 reg. ord.

**DIVIETO UTILIZZO MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI
E
LIMITI ALLA BALNEAZIONE**

IL SINDACO



PREMESSO che:

- l'utilizzo intensivo delle rive e dell'alveo del lago d'Iseo con particolare riferimento al periodo estivo rende indispensabile, nei limiti previsti dalla legge, vietare e limitare alcune attività per prevenire comportamenti che possono essere causa di gravi incidenti;
- nell'ambito dei compiti istituzionali le competenti Aziende Sanitarie Locali provvedono al monitoraggio delle acque al fine di verificare la balneabilità nelle seguenti spiagge:
 - o Lido Cadè coordinate GPS lat. N 45.6728 long. E 9.9753
 - o Lido Nettuno coordinate GPS lat. N 45.6744 long. E 9.9804

CONSTATATA la necessità di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago per quanto non diversamente disciplinato dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO di ricorrere ai poteri straordinari previsti dalla legge in capo all'autorità sanitaria locale a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

- il vigente codice della navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 3 luglio 1997 n. 58600 "*Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde*" ed in particolare il titolo III, comma 3;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale;

ORDINA

1. E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi simili, hovercraft o aeroscafi comunque denominati nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del Comune di Sarnico.
2. E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua, l'allestimento o il mantenimento dei mezzi di cui al punto 1. o di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.
3. E' vietata la balneazione oltre la fascia protetta di 50 metri dalla riva o in presenza di specifica segnalazione di divieto temporaneo o permanente di balneazione. Il divieto di balneazione fuori dalla fascia protetta non opera in caso di manifestazioni puntuali regolarmente autorizzate dalla competente Autorità.

DISPONE

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00.= ad Euro 500,00.=.

I trasgressori ai divieti di cui ai punti 1. e 2. della presente ordinanza dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto più breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono incaricati della vigilanza e applicazione della presente ordinanza.

L'ordinanza n. 6 del 06.05.2013 è revocata e sostituita dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza mantiene efficacia anche a seguito di future disposizioni delle autorità competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza comunale, 31 luglio 2013



IL SINDACO
Franco Dometti